

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581

ASSTRI



FEDER-TRASLOCHI

ASSOMARE

**Roma, 2 Aprile 2013****FIS13096
SM****Oggetto: Accise 2013. Disponibilità del modello di domanda e del software per la compilazione, relativi al primo trimestre 2013.**

Con nota prot. RU 36996 del 26.3.2013, l'Agenzia delle Dogane ha comunicato che sono disponibili il modello di domanda ed il software per la compilazione e la stampa, per richiedere il recupero delle accise sul gasolio consumato nel **primo trimestre 2013** (Gennaio/Marzo), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton.

L'istanza deve essere presentata **entro il 30 Aprile p.v.**, anche se, non essendo un termine stabilito a pena di decadenza dal diritto, è possibile inoltrarla anche oltre questa scadenza purché entro i due anni da quando la stessa avrebbe dovuto presentarsi (quindi, per il primo trimestre del 2013, la scadenza ultima è il 30 Aprile 2015 – vedi per ulteriori chiarimenti, sul punto, la nota Confraspporto FIS12161 del 1 Giugno 2012)

Per quanto riguarda l'ammontare del beneficio, **ammonta sempre a 21,418609 € al litro (€ 214,18609 per mille litri di prodotto) consumato, ripetiamo, nel primo trimestre del 2013.**

In merito agli altri aspetti contenuti nella circolare delle Dogane, ricordiamo che:

- la richiesta deve essere presentata al competente Ufficio delle Dogane (per gli esercenti comunitari, all'Ufficio delle Dogane di Roma 1). In alternativa, può essere inviata anche attraverso il sistema telematico doganale – E.D.I, previa abilitazione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane;
- una volta sorto il credito d'imposta, (quindi trascorsi 60 gg dal ricevimento, da parte dell'Ufficio delle Dogane, della dichiarazione ovvero degli elementi e della documentazione mancanti – art. 4.2 del D.P.R 277/2000), l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 è possibile **entro il 31 Dicembre 2014** (codice tributo 6740), mentre il rimborso dell'eccedenza non utilizzata potrà essere chiesto entro il **30 Giugno 2015.**
- Il credito per le accise è inoltre compensabile anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all'impresa, da indicare nel "Quadro RU" della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €.

Il testo della circolare dell'Agenzia è disponibile al link sotto indicato, mentre il software ed il modello di domanda possono prelevarsi al seguente indirizzo:

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/internet/ed/operatore/accise/benefici+per+il+gasolio+da+autotrazione/benefici+gasolio+autotrazione+i+trimestre+2013>

Cordiali saluti.